



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legga Nazionale Dilettanti

COMITATO REGIONALE LAZIO

Via Tiburtina, 1072 - 00156 ROMA
Tel 06 416031 (centralino) - Fax 06 41217815

Indirizzo Internet: lazio.lnd.it
e-mail: crlnd.lazio01@figc.it

Stagione Sportiva 2017/2018

Attività di Lega Nazionale Dilettanti

Comunicato Ufficiale N°320 del 9/03/2018

DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 15 febbraio 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: FRANCESCO ESPOSITO

Componenti: CARLO CALABRIA, ALDO GOLDONI, GIAMPAOLO PINTO, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. NUOVA MILVIA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CELLINI MANUEL FINO AL 31/12/2018 ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.125 SGS DELL'1/02/2018 (Gara: ALBULA – NUOVA MILVIA del 28/01/2018 – Campionato Allievi Provinciali Roma)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 288 del 16/02/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe; Esaminati gli atti ufficiali;

Ascoltata come da richiesta la società interessata;

La società Nuova Milvia proponeva reclamo avverso la sanzione comminata al proprio calciatore Cellini Manuel che al momento della segnatura della seconda rete da parte della squadra avversaria, unitamente al altri suoi compagni, ingiuriava e minacciava il direttore di gara, inoltre, dirigendosi verso gli spogliatoi, ancora sul terreno di gioco, lo colpiva con uno schiaffo alla nuca procurandogli temporaneo dolore senza ulteriori conseguenze.

La società reclamante nel proprio scritto difensivo, confermato integralmente in sede di audizione, evidenziava la sproporzione della sanzione comminata anche alla luce di precedenti giurisprudenziali asseritamente ritenuti richiamabili, oltre a considerare la fattispecie oggetto del reclamo meritevole di altra valutazione normativa rispetto a quella applicata dal giudice di prima cure.

Infine veniva sottolineato la correttezza del proprio calciatore che mai in passato aveva avuto atteggiamenti simili nei confronti di avversari o dei direttori di gara.

La CSAT, letti attentamente gli atti di gara, il referto arbitrale e il reclamo, ritiene che la sanzione inflitta al calciatore Cellini Manuel sia congrua rispetto a quanto accaduto sul terreno di gioco e che la reazione avuta dal calciatore sia altamente censurabile oltre che potenzialmente pericolosa, pertanto ritiene doversi confermare la sanzione inflitta dal Giudice Sportivo.

Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata.

La tassa reclamo va incamerata.

Si da atto che la Corte Sportiva di Appello Territoriale, nella riunione del 1° marzo 2018 ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Presidente: LIVIO PROIETTI
Componenti: FRANCESCO ESPOSITO, CARLO CALABRIA, LIVIO ZACCAGNINI

RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD. FC REAL VELLETRI AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RECLAMO DI PRIMO GRADO ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.275 DELL'8/02/2018

(Gara: REAL VELLETRI – ALBERONE CALCIO del 14/01/2018 – Campionato di Prima Categoria)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 307 del 2/03/2018

La società Real Velletri con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini ha impugnato la decisione del competente Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo dalla stessa proposto per posizione irregolare del calciatore PAVLYK Vasyl.

Il Giudice Sportivo a sostegno della sua decisione ha dato conto della posizione di tesseramento del calciatore per la società Alberone Calcio, decorrente dal 29-12-2017 e quindi in data antecedente alla gara.

Reitera le sue doglianze la società Real Velletri ribadendo che, alla data del 16-1-2018, il calciatore in questione risultava ancora in fase di aggiornamento del tesseramento, e quindi libero da vincoli, ciò in patente contraddizione con i dati riportati nella decisione impugnata.

Va innanzitutto premesso che il calciatore in questione risulta essere tesserato con lo status 7 e cioè come non professionista straniero proveniente da federazione estera. I calciatori con tale status debbono rinnovare ogni anno il tesseramento entro il 31 dicembre e la decorrenza del tesseramento coincide con l'inserimento del nominativo nel tabulato della società, in sostanza il tesseramento non è automatico con l'inoltro della richiesta e della documentazione allegata ma decorre da quando l'ufficio tesseramenti, ricevuta e vagliata la documentazione ne convalida il tesseramento con l'inserimento nell'elenco dei calciatori tesserati con la società. Quindi il dato riportato dalla reclamante, relativo allo status del calciatore alla data del 16-1-2018 ancora come non tesserato, non si conciliava con la data di decorrenza del tesseramento riportata nel foglio meccanografico inviato dall'Ufficio Tesseramento ed acquisito negli atti dal Giudice di primo grado.

A seguito di relazione richiesta dalla Corte, l'Ufficio ha precisato che il tesseramento in questione è stato "dematerializzato" (in sostanza inviato per via telematica) l'8-12-2017 incompleto, in quanto portante un permesso di soggiorno scaduto e mancante del certificato di residenza.

L'Ufficio ha quindi richiesto l'integrazione documentale alla società in data 21-12-2017 e la società vi ha provveduto in data 18-1-2018 inviando il certificato di residenza ed in data 20-1-2018 inviando il permesso di soggiorno aggiornato.

In data 22-1-2018 l'Ufficio ha quindi materialmente inserito il nominativo del calciatore nell'elenco della società come risulta dalla certificazione ove viene esplicitato che l'ultimo movimento "aggiornamento di posizione" è appunto avvenuto il 22-1-2018.

La data del tesseramento del 29-12-2017 è frutto solo di un "blocco tecnico" del sistema che è programmato per impedire l'inserimento di dati successivi al 31 dicembre di ogni anno secondo quanto previsto dall'articolo 40 delle NOIF.

Così ricostruiti gli eventi è evidente che alla data del 14-1-2018 il calciatore non si trovava in posizione regolare in quanto non aveva completato l'iter procedimentale per l'aggiornamento della posizione di tesseramento, non avendo ancora la società prodotto tutti i documenti necessari per l'aggiornamento della posizione. Il reclamo va quindi accolto con l'irrogazione della punizione sportiva della perdita della gara a carico della società Alberone Calcio con il punteggio di 0 a 3.

La Corte, inoltre, rilevato che la documentazione a sostegno del tesseramento, benché richiesta il 21-12-2017 è stata completata a quasi un mese di distanza ed in data successiva al 31-12-2017, rimette gli atti al Tribunale Nazionale Federale, sezione tesseramenti, per l'accertamento della regolarità e, se regolare della decorrenza, del tesseramento del calciatore PAVLYK Vasyl, ai fini della correzione dei dati contenuti nel sistema informatico.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, comminando alla Società A.S.D. ALBERONE CALCIO la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3.

Di mandare al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, per l'accertamento della regolarità del tesseramento e della eventuale sua decorrenza, qualora regolare, del calciatore PAVLYK Vasyl (A.S.D. Alberone Calcio).

La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DELLA SOCIETA' ASD VIS ARTENA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MORICONI PIERLUIGI PER 3 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.292 LND DEL 21/02/2018

(Gara: VIS ARTENA – POLISPORTIVA MONTI CIMINI del 18/02/2018 – Campionato di Eccellenza)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 307 del 2/03/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali;

ascoltata, come da richiesta, la Società interessata; osserva:

La ricorrente lamenta la eccessività della sanzione, e ne chiede, pertanto, la riduzione, escludendo che il proprio calciatore abbia insultato l'Arbitro.

Nel rapporto di gara, l'Arbitro riferisce che al termine dell'incontro, il calciatore Moriconi, mentre si trovava davanti la porta del proprio spogliatoio pronunciava delle espressioni offensive "indicando" lo stesso direttore di gara.

Si desume quindi, che l'Arbitro si trovasse distante, e che il Moriconi non lo abbia insultato in maniera diretta e frontale, bensì mentre formulava apprezzamenti negativi insieme ad altri giocatori presenti.

Con tale motivo, si ritiene di poter ridurre lievemente la sanzione.

Tutto ciò premesso e ritenuto, questa Corte Sportiva d'Appello Territoriale

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore MORICONI Pierluigi a 2 gare.

La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. ATLETICO ROCCAMASSIMA AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI FOSCHI ANDREA, FANELLA FRANCESCO E TORA GABRIELE PER 4 GARE ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.46 C5 DEL 15/02/2018

(Gara: CORI MONTILEPINI – ATLETICO ROCCAMASSIMA del 9/02/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie D Maschile Latina)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 307 del 2/03/2018

La Corte Sportiva di Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe, ed esaminati gli atti ufficiali; osserva:

La società ricorrente, ritiene eccessive le sanzioni comminate ai propri tesserati, e ne chiede pertanto una riduzione, alla luce di una valutazione dei fatti più aderente alla realtà.

Esaminato il rapporto di gara, questa Corte rileva che, in effetti, il calciatore Foschi si è reso autore di un gesto invasivo nei confronti dell'Arbitro, ma senza alcun intento di violenza, mentre i calciatori Fanella e Tora, pur avendo assunto un atteggiamento gravemente minaccioso nei confronti del Direttore di gara, di fatto giammai avrebbero potuto aggredirlo, dal momento che l'Arbitro nell'occasione si è allontanato di corsa dal terreno di gioco, proprio per evitare un eventuale contatto con gli interessati.

Per tali motivi, le sanzioni potranno quindi essere parzialmente rivisitate, anche per riportare le stesse alle sanzioni abitualmente irrogate dagli Organi di Giustizia Sportiva per casi simili. Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dei calciatori FOSCHI Andrea, FANELLA Francesco e TORA Gabriele a 3 gare.

La tassa reclamo va restituita.

RECLAMO DELLA SOCIETA' A.S.D. CARBOGNANO CALCIO A 5 AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE OUAFIQ AZIZ PER 1 GARA ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.246 C5 DEL 21/02/2018
(Gara: SPORTING JUVENIA – CARBOGNANO CALCIO A 5 del 17/02/2018 – Campionato di Calcio a 5 Serie C1)

Riferimento decisione pubblicata sul C.U. n. 307 del 2/03/2018

La Corte Sportiva d'Appello Territoriale;

Visto il reclamo in epigrafe;

In via preliminare, prende atto dell'entità della squalifica inflitta a carico del calciatore OUAFIQ Aziz per 1 gara e, pertanto, dichiara l'inammissibilità del reclamo stesso in quanto – ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S. – non è impugnabile la squalifica di calciatori fino a due giornate di gara.

Tutto ciò premesso

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell'art.45, comma 3 del C.G.S..

La tassa reclamo va incamerata.

Publicato in Roma il 9 marzo 2018

IL SEGRETARIO
Claudio Galieti

IL PRESIDENTE
Melchiorre Zarelli